




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 6451 del 22-07-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, **22 LUG 2009**

FM/me

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di VITERBO
Via Marconi 7
01100 Viterbo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 297 - 2009 – tariffa professionale – liquidazione parcelle – attività svolte prima dell'iscrizione all'albo

Facendo seguito alla richiesta di parere del 10 giugno 2009 con la quale si chiede se il Consiglio dell'Ordine sia tenuto a rilasciare un parere di liquidazione per una parcella emessa in relazione ad un incarico svolto prima dell'iscrizione all'albo, si osserva quanto segue.

L'attività posta in essere dal professionista, anteriormente alla sua iscrizione all'albo, non costituisce un'attività riservata agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tale attività, pertanto, può essere svolta da chiunque e la mancanza di iscrizione all'albo, all'epoca dell'esecuzione della prestazione, non determina la nullità dell'incarico (ex art. 1418 cod. civ.), né preclude il diritto al compenso (ex art. 2231 cod. civ.). E' bene chiarire, che essendo resa da un soggetto non iscritto nell'albo professionale (ai tempi dell'esecuzione della stessa), la prestazione non si configura come una prestazione professionale a natura intellettuale, bensì come una prestazione di lavoro autonomo di natura intellettuale, sottratta a qualsiasi forma di controllo da parte dell'Ordine professionale.

Ciò posto si ritiene che il Consiglio dell'Ordine non debba procedere alla liquidazione della parcella emessa a seguito dell'esecuzione della suddetta prestazione di lavoro autonomo. Infatti,

- da un lato, l'art. 12, comma 1, lett. i), D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, dispone che il Consiglio dell'Ordine rilascia pareri di liquidazione a richiesta degli iscritti,

dovendo intendere che l'iscrizione nell'albo deve sussistere sin dall'inizio del conferimento dell'incarico;

- dall'altro, l'art. 633, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., prevede che il decreto di ingiunzione può essere emesso dal giudice su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili *"se il credito riguarda onorari, diritti, o rimborsi spettanti ai notai, a norma della loro legge professionale, oppure ad **altri esercenti una libera professione** o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata"*¹. Evidentemente, nel caso di specie manca in capo al soggetto agente, ai tempi dell'esecuzione della prestazione, la qualifica di professionista che costituisce presupposto per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, accompagnata, ai sensi dell'art. 636 cod. proc. civ., dal parere di liquidazione degli onorari rilasciato dal Consiglio dell'Ordine.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione



¹ In questo caso la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo deve essere accompagnata, ai sensi dell'art. 636 cod. proc. civ., dal parere di liquidazione del Consiglio dell'Ordine.